

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La lite prende le mosse dal ricorso che la Alfa S.p.a. propose avverso il provvedimento della Amministrazione Finanziaria con il quale le si negava, a fronte di formale e rituale istanza della privata contribuente, il diritto al rimborso dell'addizionale IRES per una pluralità di anni di imposta.

La Commissione Tributaria Provinciale di primo grado, nel contraddittorio con l'Ufficio Finanziario che, resistendo al ricorso, controdeduceva la legittimità del diniego opposto alla istanza di rimborso, rigettava la domanda previa compensazione delle spese, con sentenza della CTP di Milano oggetto del presente gravame Avverso detta sentenza proponeva appello a questa Commissione Tributaria Regionale, la ricorrente in quanto soccombente, nei confronti della Amministrazione finanziaria vittoriosa che, costituitasi, resisteva al gravame del quale controdeduceva la infondatezza.

La pretesa restitutoria vantata dalla società appellata trae il suo fondamento dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2015 del 13.1.2015 depositata il 11.2.2015 con la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 81, ai commi 16, 17 e 18 del decreto legge n. 112/2008 (convertito in Legge del 6 agosto 2008 n. 133), con la quale era stata istituita la addizionale IRES, sottolineando, peraltro, che le sentenze della Consulta, spiegano i loro effetti retroattivamente con esclusione dei "rapporti esauriti".

La fondatezza di tale pretesa è stata negata dall'Ufficio per una ragione di carattere temporale, atteso che la stessa Corte Costituzionale, quanto alla decorrenza degli effetti della decisione, aveva testualmente affermato che essi devono "decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Il primo Giudice, a fronte delle opposte deduzioni delle parti, ha rigettato il ricorso osservando che la Consulta, preoccupata delle ripercussioni negative che avrebbe avuto la applicazione retroattiva della "declaratoria di illegittimità costituzionale sull'equilibrio di bilancio dello Stato (art. 81 Cost.), aveva statuito che la cessazione degli effetti della decisione non sarebbe stata retroattiva ma decorrente dalla pubblicazione. Con l'appello, la società, soccombente in primo grado, ha censurato la decisione di primo grado osservando che:

il dispositivo della decisione della Consulta imponeva di disapplicare la addizionale IRES ai rapporti non esauriti, anche perché vige la regola generale secondo la quale le sentenze della Corte Costituzionale -salvi i rapporti esauriti- esplicano i loro effetti retroattivamente ex tunc senza alcuna possibilità di modulare gli effetti temporali al fine di salvare l'equilibrio dei conti pubblici. Inoltre (significativamente) nel caso in esame nemmeno il Giudice delle Leggi aveva usato espressioni del tipo "... ferma restando la validità di tutti gli atti anteriormente compiuti ..." né diversamente specificando in dispositivo con particolari formule di applicazione temporale. Né la modulazione degli effetti temporali della pronuncia di declaratoria di illegittimità costituzionale rientra tra i poteri della Corte (anch'essa vincolata alla legge) e ciò nemmeno per affermati equilibri di bilancio (cfr. art. 136 Cost). Ancora per la contribuente sarebbe di fatto così violato il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Il Collegio odierno giudicante, procedeva agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione.

Deve ritenersi, preliminarmente ed in rito, pienamente sussistente la giurisdizione dell'adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Pure deve ritenersi correttamente radicata la competenza per territorio e per materia dell'adita Autorità Giudiziaria Tributaria.

Ritiene, in punto di merito, il Collegio odierno giudicante che il problema sollevato dalla società appellante, in quanto instante di un rimborso negatole dalla A.F., ponga l'esigenza di riaffrontare la questione se, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, sia legittimo che la Consulta moduli temporalmente gli effetti della pronuncia di annullamento di una legge allorchè i rapporti intessuti in base alla normativa annullata non siano ancora esauriti.

Al riguardo appare del tutto pertinente al caso di specie il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20381/2012 con la quale si è statuito che "le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc perché tali sentenze hanno per presupposto la invalidità originaria delle legge dichiarata incostituzionale, fermo restando il principio che gli effetti della incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.

Ebbene non è il caso in esame essendo il rimborso stato richiesto dalla parte contribuente in data addirittura antecedente (gennaio 2013) alla intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.

Del resto tale principio di diritto è stato ribadito univocamente in tempi più recenti dai Giudici di legittimità (cfr. Cass n. 13884/2016) i quali hanno affermato che "la efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale che trova un unico limite nei rapporti esauriti in modo definitivo (non è esaurito il rapporto che nasce dalla impugnativa di un diniego di rimborso, salvo che sia intervenuta decadenza o estinzione per prescrizione).

Conclusivamente l'appello proposto dalla società privata contribuente merita di essere accolto con conseguente integrale accoglimento del ricorso originario proposto dalla medesima parte contribuente.

In ragione della particolare natura della vertenza in esame, della sua peculiarità e dei possibili contrasti giurisprudenziali dovrà disporsi che le spese legali di procedura siano interamente compensate, anche per il presente grado di giudizio, tra le parti costituite. Ogni altra e diversa questione, in rito ed in merito, definitivamente assorbita La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, Sezione Undicesima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui al Ruolo Generale in epigrafe riportato, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 59 e 15 e ss. del DLgs. n. 546/1992, provvede come in dispositivo.

P.Q.M.

In riforma dell'impugnata sentenza di primo grado accoglie il ricorso originario della parte contribuente.

Spese legali di procedura integralmente compensate tra le parti costituite anche per il presente grado di giudizio.